

REGULATORY AND COMPLIANCE UPDATE

Nuove leggi e regolamenti entrati in vigore e stato dei progetti
normativi nel settore bancario e asset management

MARZO 2021

REGULATORY MONITORING DIGITALE

Mantieni una visione d'insieme, risparmi tempo e gestisci i requisiti normativi in modo efficace - sul tuo computer, tablet o telefono cellulare. Troppo bello per essere vero? Controlla tu stesso.

Provalo ora e gratuitamente per 3 mesi.



Registrati sul
nostro sito web.

bdo.ch/digital-regulatory-monitoring



BDO

© BDO SA

Contatto:

Patrick Cattin
Responsabile Audit Financial Services Romandia, Partner,
BDO SA

Taulant Avdija
Responsabile Regulatory & Compliance Financial Services Romandia,
BDO SA

INDICE

1^a PARTE

Leggi e Regolamenti che sono entrati in vigore di recente

Pagina 4

2^a PARTE

Stato dei progetti normativi

Pagina 14

Nota importante:

La seguente presentazione fornisce una panoramica dei regolamenti nazionali e internazionali recentemente emanati in materia di diritto dei mercati finanziari (nella misura in cui riguardano la Svizzera), così come i progetti normativi. I principali destinatari di questa presentazione sono banche, società di intermediazione mobiliare, istituzioni di gestione patrimoniale (direzioni di fondi, gestori di patrimoni collettivi, SICAV, SICAF, SCmPC, altri organismi di investimento collettivo, rappresentanti), gestori patrimoniali e Trustees. Non tutti i destinatari saranno sempre interessati direttamente o nella stessa misura da questi regolamenti. Le assicurazioni non sono incluse. Abbiamo selezionato soggettivamente alcuni argomenti importanti.

Questa presentazione non ha lo scopo di essere completa e decliniamo qualsiasi responsabilità sull'accuratezza delle informazioni qui contenute. Si tratta di una presentazione generale e non costituisce una consulenza legale, finanziaria o contabile né un servizio di qualsiasi tipo da parte di BDO. In tutti i casi, prevalgono le disposizioni legali originali.

► 1ª PARTE

LEGGI E REGOLAMENTI
ENTRATI RECENTEMENTE
IN VIGORE



EAR

LISFI/OISFI/
OOS/
OISFI-FINMA

Imposta spagnola
sulle transazioni
finanziarie

Outsourcing

Informazioni
in caso di
successione

Narilo – Cambio
di fornitore
di servizi

SAI

FINMA
Monitoraggio
dei rischi

COVID-19

LSERFI/OSERFI

Intermediario
qualificato (IQ)

Applicazioni
FATCA

Attacchi
informatici

ESG

Uguaglianza
di genere

LEGGI E REGOLAMENTI INTRODOTTI DI RECENTE

Tema	Novità importanti	Misure da adottare	Calendario
<p>Scambio automatico di informazioni (SAI)</p> <p>Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) e Common Reporting Standard (CRS) come basi legali internazionali (OCSE)</p> <p>Attuazione in Svizzera attraverso la legge SAI, l'ordinanza OSAI e la direttiva AFC</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di segnalazione per quattro categorie di «istituti finanziari segnalanti»: istituti di deposito, istituti che gestiscono depositi di titoli, entità di investimento e organizzazioni di assicurazione al dettaglio. • Obbligo di registrarsi come istituto finanziario dichiarante presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni AFC (doveva essere fatto nel 2017). • Dal 1° gennaio 2017: Obbligo di identificare le persone per segnalare i loro conti e depositi secondo gli obblighi di diligenza regolamentati dettagliati. Le scadenze transitorie per i conti preesistenti differiscono a seconda delle categorie di clienti. • Segnalazione regolare all'AFC delle persone interessate o dei loro conti e depositi (compresa l'informazione preventiva ai clienti interessati). • L'AFC inoltra le informazioni pertinenti alle autorità fiscali degli Stati partner interessati. In questo modo, la rete di Stati partner della Svizzera si espanderà nel corso degli anni. • La disposizione transitoria dell'articolo 1 dell'ordinanza OSAI è stata abolita a partire dal 1° gennaio 2019. Di conseguenza, gli obblighi di diligenza degli intermediari finanziari sono stati rafforzati per i clienti che sono cittadini di paesi che praticano lo scambio automatico di informazioni, ma non sono Stati partner della Svizzera. • Nell'estate del 2020, il Parlamento ha deciso una modifica della SAI e dell'OSAI che elimina alcune clausole di esenzione (ad esempio, per le comunità condominiali). 	<ul style="list-style-type: none"> • Fino al 30 giugno 2021: adempimento degli obblighi di notifica per tutti gli Stati partner (compresa la prima volta con gli Stati con cui la Svizzera ha un accordo SAI dal 1° gennaio 2020) 	<p>Entrata in vigore: 1° gennaio 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> • Varie scadenze per l'attuazione degli obblighi (vedere «Misure da prendere») • Soppressione Art. 1 OSAI: 1 gennaio 2019 • Modifica di SAI/ OSAI: 1 gennaio 2021
Banche/SIM	Istituti Asset Management	Gestori patrimoniali indipendenti/Trustees	
Direttamente interessati	Indirettamente o parzialmente interessati	Non interessati	

Tema	Novità importanti	Misure da adottare	Calendario
<p>Qualified Intermediary (QI)</p> <p>QI Compliance Programm und QI Compliance Review</p> <p>IRS Revenue Procedure 2014-39</p> <p>IRS Revenue Procedure 2017-17</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Requisito per gli intermediari qualificati, sotto la responsabilità di un funzionario responsabile QI, di implementare un programma di conformità completo (linee guida, processi, sistemi, formazione). • Requisito per tutti gli intermediari qualificati di avere l'attuazione degli obblighi QI verificati ogni tre anni dall'audit interno o da un revisore esterno (QI Periodic Review); possibilità di deroga a seconda della dimensione degli importi da riportare. • Requisito che l'Officer Responsabile fornisca all'IRS una configurazione triennale di conformità al QI. • In conformità con il contratto QI rinnovato all'inizio del 2017, i QI sono obbligati a usare il modulo W-8BEN-E di una banca o il modulo Limitation on Benefits (LOB) per ogni nuova apertura di una persona giuridica a partire dal 1° gennaio 2017. Attraverso questo modulo, un'azienda indica le ragioni concrete attraverso le quali beneficia dei vantaggi della doppia imposizione con gli Stati Uniti. Per i rapporti giuridici esistenti, il periodo transitorio per ottenere il modulo Limitation on Benefits (LOB) era di tre anni, fino al 2019. • Per la maggior parte degli intermediari qualificati (QI), l'attuale periodo di certificazione include gli anni dal 2018 al 2020, il che significa che hanno l'obbligo nel 2021 di consegnare una certificazione QI e, se applicabile, di eseguire una revisione periodica QI. 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementare i requisiti di documentazione per la Limitazione dei Benefici (LOB). • Consegna della certificazione IQ e completamento dell'esame periodico IQ/ richiesta di rinuncia 	<p>Entrata in vigore: 30 dicembre 2016 (rinnovo del contratto IQ)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 31 dicembre 2019: Ottenere la necessaria «Limitazione dei benefici (LOB)» da di tutte le persone giuridiche • 1 luglio, resp. 31 dicembre 2021: consegna della certificazione IQ (a seconda della rinuncia e dell'anno di revisione)
Banche/SIM	Istituti Asset Management	Gestori patrimoniali indipendenti/Trustees	
Direttamente interessati	Non interessati	Non interessati	

LEGGI E REGOLAMENTI INTRODOTTI DI RECENTE

Tema	Novità importanti	Misure da adottare	Calendario
Servizi finanziari Legge sui servizi finanziari (LSERFI) Ordinanza sui servizi finanziari (OSERFI)	<ul style="list-style-type: none"> Creazione di una legge sui servizi finanziari (LSERFI) applicabile a tutti i diversi tipi di istituzioni finanziarie, con l'obiettivo di allineare la legislazione svizzera a quella europea (MiFID II/MiFIR, PRIIPS, ecc.). Segmentazione della clientela: la suddivisione di tutti i clienti in clienti privati, professionali o istituzionali (diverse possibilità di opting-in e opting-out tra le categorie di clienti). Nuove regole di condotta: in particolare l'obbligo di verificare l'adeguatezza, rispettivamente l'appropriatezza, di un servizio o prodotto finanziario secondo il segmento di clientela e il tipo di servizio. Obbligo di informare i clienti sui fornitori di servizi finanziari e sulle particolarità, i rischi e i costi di uno strumento finanziario. Obbligo generale di pubblicare un prospetto in caso di offerta pubblica di strumenti finanziari. Obbligo di redigere un foglio informativo di base (FIB) prima di qualsiasi offerta di strumenti finanziari ai clienti privati. Conterrà le indicazioni essenziali per prendere una decisione d'investimento e gli elementi per confrontare vari strumenti finanziari. Per i consulenti alla clientela: obbligo di formazione e perfezionamento. L'OSERFI specifica le disposizioni della LSERFI, in particolare quelle relative alla condotta, all'organizzazione, al registro dei consulenti alla clientela, al prospetto e al foglio informativo di base. 	<ul style="list-style-type: none"> Attuazione della segmentazione dei clienti Introduzione di moduli di opting-in e opting-out Attuazione in forme e sistemi di verifica dell'idoneità (adeguatezza), rispettivamente appropriatezza Attuazione del dovere di informare per mezzo di avvisi e/o un sito web Attuazione dei requisiti di documentazione e rendicontazione Attuazione degli obblighi organizzativi Attuazione dei requisiti del prospetto e del FIB Obbligo di affidarsi a un organismo di mediazione (a meno che i servizi siano forniti solo a clienti istituzionali e professionali in quanto tali) 	Entrata in vigore: 1° gennaio 2020 <ul style="list-style-type: none"> Obbligo di affidarsi a un organismo di mediazione fino al 24 dicembre 2020. Conformità con i nuovi requisiti del prospetto a partire dal 1° dicembre 2020 Periodo transitorio per l'implementazione della segmentazione della clientela, obblighi organizzativi, regole di condotta (obbligo di informazione, verifica di adeguatezza e appropriatezza, obblighi di documentazione e reporting): fino al 31 dicembre 2021
Banche/SIM	Istituti Asset Management	Gestori patrimoniali indipendenti/Trustees	
Direttamente interessati	Direttamente interessati	Direttamente interessati	

Tema	Novità importanti	Misure da adottare	Calendario
Istituzioni finanziarie Istituzioni finanziarie Legge sulle istituzioni finanziarie (LISFI) Ordinanza sugli istituti finanziari (OISFI) Ordinanza sugli organi di controllo nella sorveglianza dei mercati finanziari (OOS) Progetto di Ordinanza FINMA sugli istituti finanziari (OISFI-FINMA)	<ul style="list-style-type: none"> Standardizzazione della regolamentazione della supervisione di tutte le istituzioni finanziarie che offrono servizi di gestione patrimoniale, indipendentemente dalla loro forma, compresi i commercianti di titoli (d'ora in poi denominati «securities houses»). Va notato, tuttavia, che le banche non sono incluse e rimangono regolate sulla base della LB. Nuova vigilanza prudenziale sui gestori patrimoniali che amministrano il patrimonio di clienti individuali, fiduciari e gestori patrimoniali che amministrano il patrimonio di casse pensioni svizzere (previa autorizzazione), con un rafforzamento dei requisiti in termini di organizzazione interna, separazione delle funzioni, garanzie, ecc. Sistema di autorizzazione a cascata: l'autorizzazione ad operare ad un livello superiore comprende l'autorizzazione ad operare ad un livello inferiore (sia in termini di diritti che di obblighi). Distinzione tra gestori patrimoniali collettivi (direttamente sorvegliati dalla FINMA) e gestori patrimoniali di clienti individuali. Un'organizzazione di supervisione accreditata dalla FINMA sorveglierà i gestori patrimoniali individuali dei clienti e i fiduciari con una regolamentazione basata sul rischio. L'OISFI specifica le condizioni di autorizzazione e gli obblighi degli intermediari finanziari, nonché le disposizioni relative alla loro supervisione. L'OOS stabilisce le condizioni di autorizzazione e i compiti dei nuovi organi di controllo. In particolare, la FINMA stabilisce la demarcazione tra gestori patrimoniali «semplici» e gestori patrimoniali collettivi, così come tra i requisiti per l'assicurazione di responsabilità civile professionale, la gestione e il controllo dei rischi. La FINMA elimina quindi diverse circolari e abbassa la soglia per le misure di identificazione dei clienti da CHF 5'000 CHF 1'000 quando si fa trading in cripto valute. 	<ul style="list-style-type: none"> Istituti con licenza FINMA: conformità ai requisiti della LISFU entro un anno Nuovi istituti soggetti ad autorizzazione: <ul style="list-style-type: none"> Obbligo di registrarsi presso la FINMA tramite la piattaforma EHP entro il 30 giugno 2020 Obbligo di Presentare una domanda di licenza alla FINMA entro il 31 dicembre 2022 	Entrata in vigore: 1° gennaio 2020 <ul style="list-style-type: none"> Periodo transitorio per vari obblighi (vedi Misure da prendere) Autorizzazione delle prime organizzazioni di monitoraggio: 6 luglio 2020 Entrata in vigore OSFI-FINMA: 1° gennaio 2021
Banche/SIM	Istituti Asset Management	Gestori patrimoniali indipendenti/Trustees	
Indirettamente o parzialmente interessati	Direttamente interessati	Direttamente interessati	

LEGGI E REGOLAMENTI INTRODOTTI DI RECENTE

Tema	Novità importanti	Misure da adottare	Calendario
FINMA Monitoraggio dei rischi	<ul style="list-style-type: none"> • Nella nuova edizione del suo monitoraggio dei rischi, la FINMA ha identificato i seguenti 7 rischi importanti: <ul style="list-style-type: none"> - il continuo persistere di bassi tassi d'interesse, - una correzione dei mercati immobiliari e dei mutui, in particolare per le proprietà di investimento, - attacchi informatici, - un abbandono disordinato dal tasso LIBOR, - riciclaggio di denaro, - maggiori difficoltà di accesso al mercato transfrontaliero, specialmente al mercato dell'UE, - rischi di inadempienze o correzioni su prestiti societari e prestiti societari esteri, • Sulla base dei rischi descritti, la FINMA fissa le priorità della sua attività di vigilanza. • Tra i principali rischi che potrebbero avere un'influenza a lungo termine sulla piazza finanziaria svizzera, la FINMA rileva i rischi finanziari legati al cambiamento climatico. Conta anche tra questi rischi l'invecchiamento della società, la privacy degli assicurati minacciata da una vasta raccolta di dati, nonché i rischi per la gestione degli attivi in un mercato in cui le valutazioni degli strumenti finanziari sono in calo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nessuna azione richiesta, ma influenza indiretta attraverso l'attività di vigilanza della FINMA 	Pubblicazione: 10 novembre 2020
Banche/SIM	Istituti Asset Management	Gestori patrimoniali indipendenti/Trustees	
Indirettamente o parzialmente interessati	Indirettamente o parzialmente interessati	Indirettamente o parzialmente interessati	

LEGGI E REGOLAMENTI INTRODOTTI DI RECENTE

Tema	Novità importanti	Misure da adottare	Calendario
<p>Misure COVID-19</p> <p>Prestiti e garanzie in solido</p> <p>Rapporti contabili/finanziari</p> <p>Legge sul riciclaggio di denaro</p>	<ul style="list-style-type: none"> Il 20 marzo 2020, allo scopo di attenuare le conseguenze economiche della diffusione del coronavirus, il Consiglio federale ha deciso un ampio pacchetto di misure che mette a disposizione risorse finanziarie sostanziali. La FINMA ha emesso diverse comunicazioni di vigilanza su questo tema. Concessione di crediti e garanzie comuni a causa del coronavirus <ul style="list-style-type: none"> Prestiti fino a CHF 500.000 («prestito COVID-19», attualmente con un tasso d'interesse dello 0%). Prestiti fino a 20 milioni di CHF «CREDIT COVID-19 PLUS»; il tasso d'interesse è attualmente dello 0,5% sulla parte garantita del prestito; tasso d'interesse contrattuale sulla parte restante). Sulla base della legge sulle garanzie solidali legate alla COVID-19, l'ASB raccomanda alle banche di prolungare automaticamente a otto anni la durata di tutti i prestiti COVID-19 in corso fino a 500'000 franchi e di iniziare l'ammortamento solo a partire dalla scadenza di marzo 2022. Introduzione dello schema di rifinanziamento COVID-19 della BNS (SRC) <ul style="list-style-type: none"> L'importo del SRC è illimitato. La linea di credito può essere utilizzata in qualsiasi momento. L'interesse applicabile è pari al tasso ufficiale della BNS. La cessione del credito alla Banca nazionale e la riassegnazione alla banca sono possibili senza formalità. Per le linee di credito concesse, è opportuno, ai sensi della LCR, non registrare alcun deflusso per la parte coperta dal SRC. Gli SRC possono essere presi in considerazione come garanzia con HQLA di livello 1. Per il coefficiente di finanziamento stabile netto (NSRF), la durata dei prestiti concessi nell'ambito dello schema di rifinanziamento COVID-19 della BNS (SRC) può essere preso in considerazione senza includere l'opzione di disdetta della Banca nazionale o con la durata del credito ceduto come garanzia. Gestione del rischio di insolvenza per le banche <ul style="list-style-type: none"> Il 3 novembre 2020, l'Associazione svizzera dei banchieri ha pubblicato una circolare (n. 8042) con raccomandazioni per le banche sulla gestione del rischio di insolvenza. I rischi di insolvenza possono essere mitigati da un adeguato coordinamento tra tutte le parti interessate ed evitare una corsa al massacro tra i creditori. Il cuscinetto di capitale anticiclico per il mercato ipotecario è stato portato allo 0%. La FINMA permette alle banche di calcolare il rapporto debito/PIL senza tener conto dei saldi con le banche centrali. Questa misura è temporaneamente in vigore fino al 1° gennaio 2021. Il capitale così liberato non deve essere distribuito. Se le distribuzioni per l'esercizio 2019 sono già state decise o dovrebbero essere decise, il patrimonio liberato dalle agevolazioni sarà ridotto dell'importo della distribuzione pianificata o effettivamente effettuata. Si applicano i requisiti dell'IFRS 9. La tendenza attuale deve essere presa in considerazione in modo previsto, in particolare nella stima delle perdite attese su crediti (approccio ECL). Misure come i differimenti di pagamento non dovrebbero attivare automaticamente un passaggio a un altro livello se altri fattori non vengono modificati. Nell'utilizzare il proprio margine di manovra, le banche devono distinguere tra debitori i cui modelli di business appaiono sostenibili nel lungo termine e debitori per i quali sembra improbabile una ripresa della solvibilità. Fino al 30 giugno 2021, è possibile accettare una copia di un documento d'identità, senza conferma di autenticità, per le nuove aperture di relazioni con clienti domiciliati all'estero. Le conferme di autenticità devono essere depositate entro 120 giorni dall'apertura della relazione. 	<ul style="list-style-type: none"> Disponibilità di risorse umane e tecniche sufficienti Possibile implementazione di controlli aggiuntivi per un'adeguata concessione e monitoraggio dei prestiti Aumentare la consapevolezza dei collaboratori in merito a richieste di credito abusive Per il COVID-19 PLUS CREDIT: Soluzione per la differenziazione tra il tasso d'interesse appropriato applicato alla parte del credito che non beneficia della garanzia solidale e la responsabilità della banca nei confronti della società Revisione delle descrizioni dei processi e delle linee guida interne Assicurare il rispetto degli obblighi di informazione e documentazione delle banche nei confronti degli organismi di garanzia e della BNS Considerare l'impatto della crisi del coronavirus sulla gestione del rischio della banca, in particolare per quanto riguarda la gestione della liquidità, i requisiti di capitale e il rischio di credito sui prestiti esistenti Analisi e, se necessario, implementazione delle raccomandazioni della ASB riguardanti l'estensione del periodo di credito e l'ammortamento dei crediti COVID-19 	<p>Entrata in vigore: Marzo 2020</p> <p>(Voto popolare sulla legge COVID-19 su 13 giugno 2021)</p>
	Banche/SIM	Istituti Asset Management	Gestori patrimoniali indipendenti/Trustees
	Direttamente interessati	Indirettamente o parzialmente interessati	Indirettamente o parzialmente interessati

LEGGI E REGOLAMENTI INTRODOTTI DI RECENTE

Tema	Novità importanti	Misure da adottare	Calendario
Ambientale, sociale e di governance (ESG)	<ul style="list-style-type: none"> ESG è, tra l'altro, un importante pacchetto normativo europeo, che tende a definire il quadro e la gestione degli investimenti sostenibili. Regolamento sulla creazione di un quadro per promuovere l'investimento sostenibile («Tassonomia»): questo sistema introdurrà un'unificazione delle attività, per valutare quali sono ambientalmente sostenibili e quali no. Regolamento sulla divulgazione degli investimenti sostenibili e dei rischi di sostenibilità: sulla base di questo regolamento, gli istituti finanziari europei saranno obbligati a rispettare vari obblighi di divulgazione. Regolamento sui benchmark a bassa emissione di carbonio e positivi al carbonio: questo regolamento creerà degli standard per i benchmark a bassa emissione di carbonio e positivi al carbonio. Adattamento della MiFID II e della IDD in seguito all'inclusione di criteri ESG: in futuro, sulla base di questi adattamenti, sarà necessario nel contesto delle verifiche abituali («Suitability» e «Appropriateness») chiedere al cliente le sue preferenze ESG e tenerne conto. In Svizzera, l'ESG è già oggetto di diverse pubblicazioni: <ul style="list-style-type: none"> Comunicato stampa della FINMA sui rischi climatici nel settore finanziario Guida ASB all'integrazione dei fattori ESG nel processo di consulenza per i clienti privati I messaggi chiave e le raccomandazioni di SFAMA sulla gestione sostenibile degli asset Rapporto sullo sviluppo sostenibile nel settore finanziario e le linee guida del Consiglio federale sulla finanza sostenibile Il messaggio centrale delle pubblicazioni svizzere è che, secondo la LisFI attualmente in vigore, le aspettative ESG dei clienti devono essere prese in considerazione e gli istituti finanziari dovrebbero già identificare i rischi finanziari legati al clima e gestirli adeguatamente. 	<ul style="list-style-type: none"> Analisi della rilevanza in termini di politica commerciale dell'espansione della gamma di prodotti di investimento sostenibili Formazione adeguata per i consulenti dei clienti sui criteri ESG e su come consigliarli Integrazione dei rischi di sostenibilità nella gestione interna del rischio Nell'ambito dell'attuazione del LSFIn, l'integrazione dei criteri ESG nel processo di investimento 	Entrata in vigore dei regolamenti europei: tra il 2020 e il 2022 <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione del comunicato stampa della FINMA: 26 giugno 2020 Pubblicazione della guida ASB: 4 giugno 2020 Pubblicazioni SFAMA: 16 giugno 2020 Pubblicazioni del Consiglio federale: 26 giugno 2020 Audizione sugli obblighi di Divulgazione ESG per le istituzioni di importanza sistemica: dal 10 novembre 2020 al 19 gennaio 2021
	Banche/SIM	Istituti Asset Management	Gestori patrimoniali indipendenti/Trustees
	Direttamente interessati	Direttamente interessati	Direttamente interessati

Tema	Novità importanti	Misure da adottare	Calendario
Parità di genere Adattamenti LPar	<p>La modifica della legge ha i seguenti punti salienti:</p> <ul style="list-style-type: none"> Le aziende con 100 o più dipendenti devono condurre un'analisi interna sull'uguaglianza retributiva entro il giugno 2021. Questa analisi dovrà essere controllata da una terza parte indipendente. Il periodo di validità dell'obbligo di analisi della parità di retribuzione sarebbe limitato a 12 anni. Durante questo periodo, le analisi devono essere ripetute ogni 4 anni, a meno che una di esse non dimostri che non c'è una differenza sistematica e inspiegabile nella retribuzione tra uomini e donne. In questo caso, l'analisi non è più necessaria. I dipendenti devono essere informati dei risultati. Per le società quotate, i risultati devono essere comunicati agli azionisti. Non ci sono sanzioni per le violazioni dell'obbligo di parità di trattamento, ma i dipendenti possono intraprendere azioni legali sulla base dell'analisi salariale. 	<ul style="list-style-type: none"> Quando il valore soglia viene raggiunto, condurre un'analisi della parità di retribuzione fino a giugno 2021 	Entrata in vigore: 1° luglio 2020
	Banche/SIM	Istituti Asset Management	Gestori patrimoniali indipendenti/Trustees
	Indirettamente o parzialmente interessati	Indirettamente o parzialmente interessati	Indirettamente o parzialmente interessati

LEGGI E REGOLAMENTI INTRODOTTI DI RECENTE

Tema	Novità importanti	Misure da adottare	Calendario
Attacchi informatici (Cyber attack) Comunicazione di vigilanza FINMA 05/2020 sull'obbligo di segnalazione degli attacchi informatici	<p>Nella comunicazione di vigilanza 05/2020, la FINMA chiarisce l'obbligo di notifica degli attacchi informatici secondo l'art. 29 cpv. 2 LFINMA come segue</p> <ul style="list-style-type: none"> • La FINMA deve essere informata immediatamente in caso di attacchi informatici che mettono in pericolo la disponibilità, l'integrità o la riservatezza di prodotti e servizi e dei loro processi commerciali. In particolare, l'intermediario finanziario deve informare la FINMA entro 24 ore dall'identificazione dell'attacco informatico. L'intermediario segnalante ha quindi 72 ore di tempo per effettuare una notifica adeguata sulla Piattaforma di registrazione e applicazione (EHP) della FINMA utilizzando il modello «Cyber Attack Report» (disponibile dal 1° giugno 2020). • I criteri per determinare il grado di gravità da utilizzare in una valutazione iniziale sono elencati nell'allegato alla comunicazione di sorveglianza. • Se, una volta adempiuto l'obbligo di segnalazione, sorgono nuovi sviluppi o nuove valutazioni riguardanti lo stesso attacco, il soggetto deve fare un nuovo annuncio entro 72 ore. • Non appena l'intermediario ha concluso l'esame del caso, la FINMA si aspetta che fornisca un rapporto conclusivo sulle cause (root cause analysis) • La FINMA verificherà in seguito se questa comunicazione debba essere inclusa in una circolare. 	<ul style="list-style-type: none"> • Garantire in ogni momento la redazione delle necessarie comunicazioni alla FINMA • La FINMA si aspetta dagli intermediari finanziari che la comunicazione sulla vigilanza dedicata agli annunci di attacchi informatici sia finalizzata entro il 1° settembre 2020 o anche prima con il massimo impegno • Analizzare se le direttive e i processi interni nell'area degli attacchi informatici devono essere aggiornati. 	Pubblicazione: 7 maggio 2020
Banche/SIM	Istituti Asset Management	Gestori patrimoniali indipendenti/Trustees	
Direttamente interessati	Direttamente interessati	Indirettamente o parzialmente interessati	

Tema	Novità importanti	Misure da adottare	Calendario
Seconda direttiva sui diritti degli azionisti (ARLL II/SRD II)	<p>Gli intermediari finanziari svizzeri che detengono titoli di società quotate nell'UE sono soggetti ai seguenti obblighi:</p> <p>Le società quotate nell'UE possono richiedere agli intermediari di fornire loro informazioni sull'identità dei loro azionisti. Spetta all'intermediario finale che ha questa informazione di comunicarla. L'intermediario sarà tenuto solo a comunicare le informazioni di cui è a conoscenza. La direttiva non fa alcuna menzione di un obbligo di chiarimento o di indagine.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di trasmettere le informazioni fornite dalla società. L'intermediario finale deve permettere all'azionista di accedere alle informazioni per mezzo degli «strumenti e dispositivi generalmente disponibili». Di conseguenza, l'accesso dovrebbe essere consentito tramite un sito web o, per esempio, un accesso e-banking. Inoltre, l'azionista deve essere contattato individualmente per fornire informazioni sulle sue azioni. Resta da chiarire in che misura l'azionista può limitare o rinunciare ai suoi diritti all'informazione. • Per facilitare l'esercizio dei diritti degli azionisti, l'intermediario adotta le misure necessarie per consentire all'azionista di esercitare egli stesso tali diritti o di autorizzare l'intermediario a farlo per suo conto. 	<ul style="list-style-type: none"> • Definire un processo per gestire le richieste di informazioni sull'identità degli azionisti di società dell'UE o del SEE • Garantire che le trasmissioni di informazioni non violino le regole di confidenzialità legali o contrattuali • Definire un processo per la trasmissione di informazioni aziendali agli azionisti di società UE o SEE (ad esempio assemblea generale, esercizio dei diritti di voto) o per concordare un accordo di rinuncia 	Entrata in vigore: 3 settembre 2020
Banche/SIM	Istituti Asset Management	Gestori patrimoniali indipendenti/Trustees	
Direttamente interessati	Non interessati	Non interessati	

LEGGI E REGOLAMENTI INTRODOTTI DI RECENTE

Tema	Novità importanti	Misure da adottare	Calendario
Outsourcing Adattamento del campo di applicazione della circolare FINMA 15/3	<ul style="list-style-type: none"> Anche i gestori di patrimoni collettivi, le direzioni dei fondi e le SICAV rientrano ora nel campo di applicazione della Circolare FINMA 2018/3-Outsourcing. A causa di un'applicazione pratica proporzionale, la circolare non si applica ai gestori patrimoniali e ai fiduciari. Se un gestore di patrimoni collettivi, una direzione dei fondi o una SICAV delega dei compiti, oltre alle disposizioni della legge sugli investimenti collettivi applicabile o della LISFI/OISFI, devono ora rispettare le seguenti prescrizioni: <ul style="list-style-type: none"> - Inventario delle funzioni esternalizzate - Selezione, istruzione e controllo del fornitore di servizi - Sicurezza - Verifica e vigilanza - Esternalizzazione all'estero - Procedura di autorizzazione interna 	<ul style="list-style-type: none"> Stabilire un inventario delle funzioni esternalizzate Verificare i possibili aggiustamenti da fare nel SCI (analisi dei rischi incentrata sull'outsourcing, processo di autorizzazione dei progetti di outsourcing) Verificare eventuali adeguamenti da apportare ai contratti di delega esistenti Tenere conto di queste modifiche nei nuovi contratti di delega 	Entrata in vigore: 1° gennaio 2021 <ul style="list-style-type: none"> Periodo transitorio fino al 31.12.2021 (non per i nuovi permessi)
Banche/SIM	Istituti Asset Management	Gestori patrimoniali indipendenti/Trustees	
Non interessati	Direttamente interessati	Non interessati	

Tema	Novità importanti	Misure da adottare	Calendario
Informazioni in caso di successione Circolare ASB n. 8048	<ul style="list-style-type: none"> Il 23 dicembre 2020 SwissBanking ha pubblicato i principi attuali dell'obbligo d'informazione delle banche nei confronti degli eredi e degli esecutori testamentari, nonché nel caso di inventari pubblici e protettivi (circolare n. 8048). Obbligo di informare gli eredi: <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di informare gli eredi legittimi o i rappresentanti della comunità degli eredi, ma non i legatari - Gli eredi possono disporre dei beni prima della divisione solo congiuntamente o tramite un rappresentante comune - Il diritto all'informazione si applica anche alle transazioni effettuate dal defunto prima della sua morte, a condizione che ci sia un interesse legittimo - Restrizione eccezionale in caso di interessi particolarmente personali del defunto o in caso di abuso Weitere spezifische Empfehlungen betreffend Auskunftspflicht gegenüber Willensvollstreckern, bei öffentlichem Inventar und bei Sicherungsinventar 	<ul style="list-style-type: none"> Tenere conto quando fate domande in caso di successione 	Pubblicazione: 23 dicembre 2020
Banche/SIM	Istituti Asset Management	Gestori patrimoniali indipendenti/Trustees	
Direttamente interessati	Non interessati	Non interessati	

LEGGI E REGOLAMENTI INTRODOTTI DI RECENTE

Tema	Novità importanti	Misure da adottare	Calendario
Applicazioni di gruppo FATCA Modifica della convenzione di doppia imposizione Svizzera-USA	<ul style="list-style-type: none"> In seguito all'entrata in vigore nel settembre 2019 del Protocollo che modifica la convenzione di doppia imposizione tra Svizzera e Stati Uniti in materia di imposte sul reddito, l'autorità fiscale statunitense IRS può, nell'ambito delle richieste di massa FATCA, richiedere informazioni su tutti i conti ad essa segnalati in forma aggregata e anonima. Questo riguarda i conti di persone statunitensi senza una dichiarazione di consenso alla consegna delle informazioni, nonché i conti di istituzioni finanziarie non partecipanti (NPFFI). In linea con le aspettative della FCA, le prime richieste aggregate di questo tipo dovrebbero arrivare da settembre 2020. Le risposte a queste richieste raggruppate possono porre problemi tecnici per le istituzioni finanziarie che hanno precedentemente presentato una o più informazioni aggregate FATCA solo su carta (IRS Form 8966) e non sulla piattaforma elettronica IRS. Per prepararsi a un potenziale deposito aggregato FATCA, queste istituzioni finanziarie devono restituire le loro precedenti rivelazioni «cartacee» in forma elettronica attraverso l'IRS International Data Exchange Service (IDES). Il 1° dicembre 2020, la FCA ha pubblicato per la prima volta un elenco delle domande in bundle FATCA che ha ricevuto. 	<ul style="list-style-type: none"> Presentazione elettronica di tutte le precedenti divulgazioni fisiche FATCA (divulgazioni aggregate per conti statunitensi non consenzienti e conti NPFFI) in preparazione di potenziali richieste di massa dell'IRS FATCA 	Entrata in vigore: 1° settembre 2020 (convenzione di modifica)
Banche/SIM	Istituti Asset Management	Gestori patrimoniali indipendenti/Trustees	
Direttamente interessati	Non interessati	Non interessati	

Tema	Novità importanti	Misure da adottare	Calendario
Imposta spagnola sulle transazioni finanziarie	<ul style="list-style-type: none"> Il 16 gennaio 2021, la Spagna ha introdotto una tassa sulle transazioni finanziarie. Maggiori informazioni possono essere trovate nelle circolari ASB No. 8047, 8049 e 8051. La tassa spagnola sulle transazioni finanziarie (FTT) sarà imposta sulle transazioni del mercato secondario: <ul style="list-style-type: none"> sulle azioni delle imprese spagnole e sui certificati legati a queste azioni in transazioni e tipi di operazioni definite (non solo acquisto/vendita) indipendentemente dal domicilio o dalla sede delle parti coinvolte nella transazione a meno che non si tratti di un'eccezione referenziata come tale (ad esempio la natura della transazione) L'imposta colpisce solo le società spagnole quotate con una capitalizzazione di mercato di più di 1 miliardo di euro al 1° dicembre dell'anno precedente, o il 16 dicembre 2020 per il primo anno di raccolta. Le autorità fiscali spagnole pubblicheranno una lista delle aziende interessate. 	<ul style="list-style-type: none"> Controllare se i dati pertinenti sono forniti dai fornitori di dati di base sui titoli. Chiarire i problemi di applicazione con gli stakeholder interni ed esterni. 	Entrata in vigore: 16 gennaio 2021
Banche/SIM	Istituti Asset Management	Gestori patrimoniali indipendenti/Trustees	
Direttamente interessati	Non interessati	Non interessati	

► **2ª PARTE**

**STATO ATTUALE DEI
PROGETTI NORMATIVI**



Revisione della legge sulle società per azioni

Identificazione tramite video e online

Protezione dei dati

Linee guida ASB

Blockchain/ ICOs

Risanamento banche

Lotta contro il riciclaggio di denaro

Protezione dei depositanti

Basilea III

NSFR

L-QIF

Abbandono del LIBOR

STATO ATTUALE DEI PROGETTI NORMATIVI

Tema	Novità importanti	Calendario
Lotta contro il riciclaggio di denaro Revisione della LRD	<ul style="list-style-type: none"> Nel quadro dell'applicazione delle raccomandazioni risultanti dal 4° rapporto di valutazione del GAFI del 7 dicembre 2016, il Consiglio federale prevede di allargare gli obblighi di diligenza ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro, anche per attività speciali diverse dall'intermediazione finanziaria. Le modifiche alla LRD prevedono i punti seguenti: <ul style="list-style-type: none"> La legge obbliga esplicitamente gli intermediari finanziari a verificare le indicazioni concernenti il beneficiario economico. La legge obbliga esplicitamente gli intermediari finanziari ad aggiornare regolarmente i dati riguardanti i clienti. L'attuale diritto di comunicazione è mantenuto e la legge specifica la distinzione tra «diritto di comunicazione» e «obbligo di comunicazione». Il termine di 20 giorni per l'analisi delle comunicazioni da parte dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) sarà abolito. In cambio, gli intermediari finanziari potranno porre fine ad una relazione d'affari in assenza di una risposta da parte di MROS entro 40 giorni dalla segnalazione. Introduzione di un obbligo di diligenza per alcuni servizi, in particolare in relazione alla creazione, gestione o amministrazione di società o trust (disposizioni sui consulenti) Oltre alle modifiche menzionate sopra, ci sono nuovi sviluppi nella seguente area: <ul style="list-style-type: none"> Introduzione di misure per aumentare la trasparenza nel campo delle associazioni (liste dei membri, iscrizione obbligatoria nel registro commerciale). 	Entrata in vigore prevista: non nota Il 2 marzo 2020, il Consiglio nazionale ha respinto il progetto di legge. Il progetto di legge che sopprime le disposizioni del consigliere è stato approvato nell'autunno 2020 dal Consiglio degli Stati e nel febbraio 2021 dalla Commissione giuridica del Consiglio nazionale. Il 1° marzo 2021, il Consiglio nazionale ha seguito ampiamente la proposta del Consiglio degli Stati. Tuttavia, il Consiglio nazionale rifiuta la definizione meno rigorosa del termine «sospetto fondato» nell'ambito dell'obbligo di segnalazione e propone una nuova formulazione. Il progetto di posizione sarà ora presentato al Consiglio degli Stati come parte della procedura di eliminazione delle differenze.
Banche/SIM	Istituti Asset Management	Gestori patrimoniali indipendenti/Trustees
Direttamente interessati	Direttamente interessati	Direttamente interessati

Tema	Novità importanti	Calendario
Protezione dei dati Revisione completa della legge federale sulla protezione dei dati (LPD)	<ul style="list-style-type: none"> L'UE ritiene la LPD equivalente, però deve essere rivista per rispondere alle evoluzioni tecnologiche e sociali in modo che la Svizzera possa conservare il proprio status di paese terzo con una legislazione adeguata in materia di protezione dei dati dal punto di vista dell'UE. Le imprese devono informare le persone quando desiderano ottenere dati e le devono inoltre informare circa la natura dei dati trattati (il consenso non è obbligatorio in tutti i casi) Le multe possono arrivare fino a CHF 250'000 contro la persona responsabile e CHF 50'000 contro l'impresa D'ora in poi, qualsiasi trattamento di dati in cui si scopre che una persona è esposta a un rischio più elevato dovrà essere soggetto all'obbligo di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Per quanto riguarda il «profilo», a lungo controverso, del trattamento automatizzato dei dati personali allo scopo di valutare alcuni aspetti di una persona fisica, in futuro si dovrebbero applicare regole più severe se è possibile valutare aspetti chiave della persona interessata combinando i dati o se i dati provenienti da fonti diverse sono sistematicamente combinati o permettono di trarre conclusioni su diverse aree della vita. 	Entrata in vigore prevista: inizio 2022
Banche/SIM	Istituti Asset Management	Gestori patrimoniali indipendenti/Trustees
Direttamente interessati	Direttamente interessati	Direttamente interessati

STATO ATTUALE DEI PROGETTI NORMATIVI

Tema	Novità importanti	Calendario
Blockchain/Initial Coin Offerings (ICOs) Legge sull'adattamento della legge federale sullo sviluppo della tecnologia dei registri elettronici distribuiti (TRD)	<ul style="list-style-type: none"> Lo scopo della legge sull'adattamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia dei registri elettronici distribuiti è di adattare nove leggi federali nel diritto civile e nel diritto del mercato commerciale. Questi adattamenti migliorerebbero così le condizioni quadro per la tecnologia del registro elettronico distribuito (DER) e aumenterebbero la certezza del diritto. Le modifiche previste includono i punti seguenti: <ul style="list-style-type: none"> L'adeguamento del codice delle obbligazioni per garantire una base giuridica sicura per lo scambio di diritti mediante registri elettronici che offrono protezione contro la manipolazione (Creazione di «titoli registrati») L'aggiornamento della LEF (legge federale sulla esecuzione e sul fallimento) per regolamentare sul piano giuridico la questione della rivendicazione dei cripto-attivi che entrano nella massa fallimentare. La creazione di una nuova categoria di autorizzazione flessibile per le entità dette «sistemi di negoziazione TRD» per i servizi di negoziazione, di compensazione, di regolamento e di conservazione per gli attivi basati sulla TRD. La possibilità in futuro di ottenere un'autorizzazione a operare come società di intermediazione mobiliare per lo sfruttamento di un sistema organizzato di negoziazione. 	Entrata in vigore: 1 agosto 2021 (Disposizioni relative ai diritti di sicurezza già registrati al 1° febbraio 2021)
Banche/SIM	Istituti Asset Management	Gestori patrimoniali indipendenti/Trustees
Indirettamente o parzialmente interessati	Indirettamente o parzialmente interessati	Indirettamente o parzialmente interessati

Tema	Novità importanti	Calendario
Protezione dei depositanti Rafforzamento del sistema di protezione dei depositanti tramite modifica delle leggi attuali	<ul style="list-style-type: none"> Rafforzamento del sistema attuale di protezione dei depositanti con l'aiuto di una serie di misure. Il termine per il rimborso dei depositi garantiti in caso di fallimento bancario sarà accorciato a 7 giorni per adeguarsi alle norme internazionali in materia. Gli istituti interessati beneficeranno di un termine di applicazione di almeno cinque anni. La garanzia dei depositi consiste in un deposito di titoli corrispondente alla metà dei contributi che le banche sono tenute a versare o a una garanzia liquida equivalente. Le banche non avranno più bisogno di disporre di liquidità supplementare pari alla metà dei contributi che sono tenute a versare alla garanzia dei depositi. L'altra metà dei contributi dovuti dalle banche sarà conservata sotto forma dell'attuale finanziamento ex post. Il limite superiore del sistema sarà innalzato all'1,6% dell'importo totale dei depositi garantiti, ma il limite nominale non dovrà essere inferiore a CHF 6 miliardi. 	Entrata in vigore: 2022 (Messaggio pubblicato il 19 giugno 2020)
Banche/SIM	Istituti Asset Management	Gestori patrimoniali indipendenti/Trustees
Direttamente interessati	Non interessati	Non interessati

STATO ATTUALE DEI PROGETTI NORMATIVI

Tema	Novità importanti	Calendario
<p>LQIF: fondi dedicati a investitori qualificati</p> <p>Adeguamento previsto della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LICol)</p>	<ul style="list-style-type: none"> L'attrattività della Svizzera come mercato per i fondi d'investimento deve essere rafforzata ed è necessario migliorare la sua competitività di fronte alle piazze finanziarie straniere concorrenti. L'introduzione sul mercato di prodotti innovativi deve essere semplificata. È prevista l'introduzione nella LICol di una categoria di fondi non soggetta ad autorizzazione della FINMA. Questa nuova categoria di fondi (Limited Qualified Investment Funds o L-QIF) sarà riservata agli investitori qualificati, come le casse pensioni e gli assicuratori. Gli L-QIF non saranno soggetti all'autorizzazione della FINMA né alla sua vigilanza, ma dovranno essere gestiti da istituti assoggettati. Il vantaggio di questi fondi L-QIF consiste nel fatto che potrebbero essere lanciati sul mercato molto più rapidamente e a un costo molto meno elevato che gli altri fondi 	<p>Entrata in vigore: 2022</p>
Banche/SIM	Istituti Asset Management	Gestori patrimoniali indipendenti/Trustees
Indirettamente o parzialmente interessati	Direttamente interessati	Indirettamente o parzialmente interessati

Tema	Novità importanti	Calendario
<p>Abbandono del LIBOR</p> <p>Comunicazione della FINMA sulla vigilanza 03/2018</p> <p>Comunicazione della FINMA sulla vigilanza 08/2020</p> <p>Comunicazione della FINMA sulla vigilanza 10/2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> A partire dal 2021, le banche membri del gruppo di determinazione del tasso LIBOR non saranno più tenute a fissare il tasso LIBOR. È quindi probabile che in futuro il mercato non avrà più quotazioni LIBOR. Per questo motivo, i tassi di riferimento per sostituire il LIBOR sono attualmente in fase di sviluppo in molti paesi del mondo. In Svizzera, il National Working Group on Swiss Franc Reference Rates (NWG) ha già gettato una solida base per un'alternativa al LIBOR per il franco svizzero introducendo lo Swiss Average Rate Overnight (SARON). Nella sua comunicazione sulla vigilanza, la FINMA delinea i tre principali rischi legati all'abbandono del LIBOR: <ul style="list-style-type: none"> Rischi giuridici: ad es. se i contratti che utilizzano il LIBOR come tasso di riferimento giungono a scadenza dopo il 2021. Rischi di valorizzazione: ad es. averi e impegni fondati sul LIBOR nei campi dei derivati e dei crediti. Rischi di garanzia operativa: ad es. mancanza di prodotti basati su nuovi tassi di riferimento. Il 4 dicembre 2020 la FINMA ha pubblicato una tabella di marcia per l'abbandono del LIBOR tenendo conto degli sviluppi internazionali. La presente tabella di marcia mira a chiarire le raccomandazioni della FINMA agli enti segnalanti e agli operatori di mercato interessati, affinché utilizzino il tempo rimanente fino alla fine del 2021 per prepararsi all'abbandono del LIBOR in CHF, EUR, GBP e JPY (per tutte le scadenze) e all'abbandono in USD (scadenze a una settimana e due mesi) per tutti i tipi di prodotti. La FINMA continua a considerare l'interruzione del LIBOR come uno dei principali rischi operativi per gli enti segnalanti. 	<p>Abbandono del LIBOR: fine 2021</p>
Banche/SIM	Istituti Asset Management	Gestori patrimoniali indipendenti/Trustees
Direttamente interessati	Indirettamente o parzialmente interessati	Indirettamente o parzialmente interessati

STATO ATTUALE DEI PROGETTI NORMATIVI

Tema	Novità importanti	Calendario
Rapporto strutturale di liquidità a lungo termine (NSFR, Net Stable Funding Ratio): Revisione OLiQ e Circ.-FINMA 15/2	<ul style="list-style-type: none"> • Con l'introduzione dell'NSFR nell'OLiQ e nella circolare della FINMA, il Consiglio federale intende promuovere il finanziamento sostenibile e stabile delle banche. • Le banche svizzere calcolano già il loro NSFR e lo comunicano alla BNS. Tuttavia, il rispetto di alcuni requisiti non è ancora obbligatorio. • L'UE prevede di introdurre l'NSFR entro la metà del 2021. C'è ragione di credere che anche gli Stati Uniti abbiano intenzione di introdurre presto un rapporto simile. • Gli istituti che partecipano al regime delle piccole banche non sono tenuti a calcolare l'NSFR. 	Entrata in vigore: 1° luglio 2021
Banche/SIM	Istituti Asset Management	Gestori patrimoniali indipendenti/Trustees
Direttamente interessati	Non interessati	Non interessati

Tema	Novità importanti	Calendario
Risanamento delle banche Revisione della legge sulle banche (LBCR) e sur Legge sulle obbligazioni fondiarie (LOF)	<ul style="list-style-type: none"> • Attualmente, gli strumenti della procedura applicabile al risanamento delle banche sono dettagliati nell'ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria. L'emendamento prevede l'introduzione di tali strumenti nella legge. • Per rafforzare la certezza del diritto, il Consiglio federale propone di includere nella legge in particolare quegli strumenti che, come le misure di capitalizzazione (ad esempio il bail-in), costituiscono un'ingerenza nei diritti dei proprietari e dei creditori di una banca. • La prevista modifica del LOF garantirà anche il corretto funzionamento del sistema svizzero di obbligazioni ipotecarie in caso di insolvenza o fallimento di una banca membro. 	Entrata in vigore: 2022 (Messaggio pubblicato il 19 giugno 2020)
Banche/SIM	Istituti Asset Management	Gestori patrimoniali indipendenti/Trustees
Direttamente interessati	Non interessati	Non interessati

STATO ATTUALE DEI PROGETTI NORMATIVI

Tema	Novità importanti	Calendario
Basilea III: Finalizzazione Adozione dell'ordinanza sui fondi propri (OFoP)	<ul style="list-style-type: none"> • Come parte dello schema finale di Basilea III, un certo numero di aggiustamenti deve essere fatto per adottare i requisiti del Comitato di Basilea. • Modifica dell'approccio standard alla ponderazione del rischio di credito attraverso: <ul style="list-style-type: none"> - Una maggiore differenziazione delle ponderazioni del rischio invece di approcci a tasso fisso, soprattutto per le posizioni garantite da pegni immobiliari nella categoria degli immobili residenziali o commerciali secondo il rapporto di finanziamento e - Requisiti di valutazione estesi quando si usano valutazioni esterne • Sostituzione degli attuali approcci alla capitalizzazione del rischio operativo (approccio di base, approccio standard, approccio speciale per un'istituzione) con un approccio standard basato su componenti di prodotto e perdite storiche. • Adattamento del metodo di calcolo del coefficiente di leva finanziaria e introduzione di un cuscinetto del coefficiente di leva finanziaria per le cosiddette banche di importanza sistemica globale (G-SIB). • Fissare la soglia minima delle attività ponderate per il rischio (output floor) per i modelli interni al 72,5% delle attività ponderate per il rischio secondo gli approcci standard. • Semplificazione dell'implementazione per le banche nelle categorie di supervisione da 3 a 5. 	Procedura di consultazione: inizio 2021 Entrata in vigore: prevista per il 2023
Banche/SIM	Istituti Asset Management	Gestori patrimoniali indipendenti/Trustees
Direttamente interessati	Non interessati	Non interessati

Tema	Novità importanti	Calendario
Revisione della legge sulla società per azioni	<ul style="list-style-type: none"> • Introduzione di quote rosa per le grandi società quotate in borsa, la rappresentanza di ciascun sesso deve raggiungere almeno il 30% all'interno del Consiglio di Amministrazione e il 20% all'interno della Direzione, secondo il principio «comply or explain». - Sono considerate, a tal riguardo, società di grandi dimensioni quelle che, nel corso di due esercizi successivi, superano due dei valori di cui all'art. 727, al. 1, cap. 2 CO (totale di bilancio CHF 20 milioni, fatturato CHF 40 milioni, 250 posti di lavoro a tempo pieno). - Periodo transitorio di applicazione: 5 anni per il CdA e 10 anni per la Direzione. • Miglioramento della corporate governance anche per le società non quotate in borsa: <ul style="list-style-type: none"> - Rafforzamento dei diritti degli azionisti per quanto riguarda l'ottenimento di informazioni e documenti di consultazione. - Riduzione delle condizioni per l'esercizio dei diritti in termini di ottenimento di informazioni e consultazione di documenti • Maggiore flessibilità per le disposizioni di capitale <ul style="list-style-type: none"> - Introduzione del margine di fluttuazione del capitale - Possibilità di denominare il capitale sociale in valuta estera • Introduzione di assemblee generali scritte o virtuali (da prevedere nello statuto) • Limitazione dei poteri dei rappresentanti indipendenti per le società quotate • Adeguamento della legge della società anonima alla nuova legge contabile • Attuazione dell'iniziativa contro le «remunerazioni abusive». 	Entrata in vigore 2022 (Quote di genere già dal 1 gennaio 2021; con periodi di transizione)
Banche/SIM	Istituti Asset Management	Gestori patrimoniali indipendenti/Trustees
Indirettamente o parzialmente interessati	Indirettamente o parzialmente interessati	Indirettamente o parzialmente interessati

STATO ATTUALE DEI PROGETTI NORMATIVI

Tema	Novità importanti	Calendario
Linee guida ASB sul mandato di gestione patrimoniale	<ul style="list-style-type: none"> A causa dell'entrata in vigore della legge sui servizi finanziari (LSERFI) e della sua ordinanza (OSERFI), l'ASB ha effettuato una revisione completa delle direttive. L'obiettivo principale è quello di garantire che il contenuto sia compatibile con la LSERFI, ma anche di considerare meglio le strategie di investimento attuali. Molte delle precedenti disposizioni delle direttive sono state sostituite dalle nuove LSERFI e OSERFI. Le linee guida sono state quindi notevolmente abbreviate per evitare duplicazioni. L'attenzione si concentra ora sugli elementi fondamentali della gestione patrimoniale. Le direttive entreranno in vigore il 1° gennaio 2022. Gli istituti che hanno completato l'adattamento della loro organizzazione secondo la LSERFI hanno la possibilità di applicare le direttive modificate prima della scadenza del periodo transitorio. A tal fine, devono solo informare i loro revisori secondo l'art. 106 comma 2 del OSERFI. La data della notifica è decisiva. 	Entrata in vigore: 2022
Banche/SIM	Istituti Asset Management	Gestori patrimoniali indipendenti/Trustees
Direttamente interessati	Non interessati	Non interessati

Tema	Novità importanti	Calendario
Identificazione tramite video e online Adattamento della circolare FINMA 16/7	<ul style="list-style-type: none"> Il 16 novembre 2020 la FINMA ha aperto un'audizione (fino al 1° febbraio 2021) sulla revisione della Circ.-FINMA 16/7 «Identificazione tramite video e online». In termini pratici, gli intermediari finanziari dovrebbero essere in grado di continuare ad automatizzare i loro processi di identificazione mantenendo almeno lo stesso livello di sicurezza di adesso, migliorando al contempo la loro diffusione più ampia. Una nuova possibilità è ora a loro disposizione per l'identificazione online, vale a dire la lettura e la verifica dei dati sul chip del passaporto biometrico. Ulteriori requisiti di sicurezza come un bonifico bancario o, ora, la lettura del chip del documento di identificazione biometrico, rimangono necessari in linea di principio per garantire che il livello di sicurezza nell'acquisizione digitale dei clienti rimanga invariato. Questi requisiti aggiuntivi tengono conto, tra l'altro, che a causa della mancanza di contatto personale, la soglia d'inibizione del tentativo di abuso nell'ambiente digitale può essere più bassa che nel caso della verifica dell'identità in presenza del cliente. 	Udienza fino al 1 febbraio 2021
Banche/SIM	Istituti Asset Management	Gestori patrimoniali indipendenti/Trustees
Direttamente interessati	Direttamente interessati	Direttamente interessati

CONTATTATECI

Non esitate a mettervi in contatto con noi per maggiori informazioni sui temi affrontati o sui nostri servizi Regulatory & Compliance:

Patrick Cattin
patrick.cattin@bdo.ch

Taulant Avdija
taulant.avdija@bdo.ch

BDO SA

Rte de Meyrin 123
Casella postale 150
1215 Ginevra 15
Tel. +41 22 322 24 24

www.bdo.ch

BDO SA

BDO SA è tra le società di audit, di consulenza e fiduciarie leader in Svizzera. BDO SA è specializzata in servizi nei settori Audit, Financial Services, Fiduciarie, Consulenza fiscale e giuridica e Consulenza aziendale. Con le sue 34 succursali, BDO possiede la rete più capillare del settore.

Prossimità e competenza sono per i circa 1'500 collaboratori di BDO requisiti importanti per il successo e la sostenibilità delle relazioni con la clientela. BDO SA fornisce servizi di audit e consulenza alle imprese di tutti i settori industriali e terziari: fra queste figurano piccole e medie imprese, società quotate in borsa, amministrazioni pubbliche e organizzazioni non-profit.

Per la clientela con orientamento internazionale viene utilizzata l'organizzazione globale BDO, presente in oltre 160 paesi. BDO SA, con sede principale a Zurigo, è il membro svizzero, giuridicamente indipendente e autonomo, della rete internazionale di aziende BDO con sede principale a Bruxelles (B).